

PRESIDENZA NAZIONALE

Audizione informale di Vittorio Bosio, presidente nazionale del Centro sportivo italiano CSI, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1372 (deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo)

martedì 30 luglio 2014

Premessa

Il sistema sportivo italiano è rimasto inalterato, sotto il profilo istituzionale, per moltissimi anni; probabilmente troppi. Il consolidamento di un'architettura complessa e burocratica, a volte fino all'inverosimile, ha generato un protagonismo eccessivo da parte di alcuni Uffici del CONI che, ad oggi, dispongono, in maniera anche arbitraria, del destino delle società sportive, senza alcuna differenza tra organizzate e non, parrocchiali e professionistiche, di quartiere e quotate in borsa, ecc..

Pertanto, il mondo della promozione sportiva accoglie con favore il tentativo in corso di ridisegnare l'ordinamento sportivo italiano, favorendo un processo sistemico, concreto e attuale.

I confini

Iniziando l'esame dell'articolato, all'articolo 1, comma 1, lettera d, si rinvia al governo la definizione degli ambiti dell'attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline associate, degli enti di promozione sportiva.

Quale definizione può meglio descrivere il concetto di "sport"? Si coglie subito una certa distanza tra l'attuale concezione di sport dominante nel mondo della politica sportiva, accedente alle normative di favore e ai fondi di sostegno, che in sintesi ricalca una definizione "federale, agonistica, competitiva e di prestazione", e la concezione di sport che invece rappresenta il più comune sentire della popolazione italiana. Quest'ultima, infatti, ha una idea di sport che si riconosce sempre meglio in quella enunciata dalla Carta Europea dello Sport: *"si intende per "sport" qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il*

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

PRESIDENZA NAZIONALE

miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli".

Possiamo perciò concludere che per "sport" si intende una sintesi di due diverse visioni:

- una visione "competitiva", finalizzata al miglioramento della prestazione atletica, alla selezione dei migliori, al conseguimento del risultato, supportata da strutture federali monosportive specializzate (FSN, DSA) coordinate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ed un modello di ASD/SSD strutturato e di complessità media e medio-alta;
- una visione "promozionale e ricreativa", proiettata e dimensionata in modo adeguato verso tutte le età della persona e tutte le possibili attitudini e capacità tecniche, dove ognuno abbia il proprio spazio e l'occasione di esprimersi e di stare bene, unitamente ad una visione "sociale", educativa, di inclusione sociale che sia supportata da Enti di Promozione Sportiva riconosciuti, con pari diritti e dignità rispetto alle Federazioni.

A chi appartiene una disciplina sportiva? La domanda, apparentemente sciocca, scuote il mercato sportivo e apre contenziosi, anche gravi. Si ritiene che occorra definire i confini degli Enti e delle Federazioni una volta per tutte, accettando che siano le persone ad esercitare libertà di scelta in merito al soggetto a cui chiedere sport, tenendo conto delle due visioni principali di sport.

I limiti di mandato per le cariche elettive

Alla lettera m, si sottolinea l'esigenza di riordino in merito ai mandati. La Legge 8/2018, seppure condivisibile nello spirito, rischia di scompaginare il volontariato sportivo nel giro di pochissimi anni, annichilendo almeno il 60/70% dello sport di base. La norma, infatti, parlando di limite di 3 mandati, senza specificare che essi siano "consecutivi", non tiene conto della fatica che il volontariato sportivo sostiene. L'attuale normativa, pertanto, prevedrebbe un limite di "tre mandati nella vita" anche per figure elettive di livello locale (ad esempio, i consiglieri provinciali degli EPS), che non si riscontra in nessun altro incarico istituzionale, neppure dello Stato.

Su questo, sarebbe già sufficiente introdurre il concetto dei tre mandati "consecutivi", norma che consentirebbe l'adeguato ricambio (nella volontà del legislatore) ma senza mortificare i livelli più locali dove la difficoltà di ricambiare

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

PRESIDENZA NAZIONALE

i dirigenti volontari appare drammatica. La norma, invece, appare adeguata per gli incarichi elettivi ai livelli regionali e nazionali, in particolar modo per gli incarichi di Presidente.

Sport e terzo settore, dai centri sportivi scolastici a scelte non semplici

Una leva di sostegno che dal 2002 sostiene l'azione più sociale degli Enti di Promozione Sportiva è determinata dall'iscrizione degli stessi al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale. I progetti sperimentali nelle periferie, per lo sviluppo di figure professionali o di contrasto alla povertà educativa, nei fatti non sono stati finanziati dal CONI o dalle istituzioni sportive, ma dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Come frequentemente detto, oggi gli Enti di Promozione Sportiva non abitano con pari dignità rispetto alle Federazioni Sportive Nazionali la casa olimpica, ma sono scomodi coinquilini anche degli Enti del Terzo Settore.

Si ritiene che, data la specificità dell'azione sociale attraverso lo sport, questa possa trovare una sua propria e specifica collocazione all'interno di un'azione di governo, riservando al (per il tramite di Sport e Salute SpA o altro strumento individuato) il compito di promuovere, coordinare, indirizzare e sostenere le politiche sociali attraverso lo sport, anche avocando e orientando le risorse che, attualmente, risiedono all'interno del Terzo Settore. Ciò sarebbe maggiormente coerente con la governance dello sport che si sta delineando, evitando un confronto fra soggetti estremamente diversi tra loro.

In proposito, pur apprezzando lo sforzo che il CONI ha profuso a favore degli Enti di Promozione Sportiva, si ritiene che per visione, modalità operative e finalità, la promozione sportiva possa essere a supporto del movimento olimpico, ma non integrata con esso. La funzione educativa delle società sportive risponde a politiche di crescita locali e al servizio delle persone, soprattutto le più giovani. Per questo, lo sport di base ha, quali naturali interlocutori, la famiglia, la scuola, la sanità, le amministrazioni locali, ecc...

Sotto questo profilo, non possiamo dimenticare che l'articolo 2 introduce i Centri Sportivi Scolastici, da costituirsi secondo le modalità del Codice del terzo settore. Senza volersi sostituire alla volontà del legislatore che ha introdotto un soggetto sportivo al di fuori dell'attuale ordinamento sportivo, ci pare che la norma non tenga conto e non valorizzi adeguatamente le numerose esperienze presenti sui territori, in termini di società sportive scolastiche. Poiché la norma

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

PRESIDENZA NAZIONALE

non prevede oneri per lo Stato, si ritiene che proprio da una collaborazione più istituzionale e formale tra enti di promozione sportiva e scuole possano nascere concrete ed effettive esperienze di associazionismo sportivo scolastico, in una autentica logica di rete e di cooperazione.

Le professioni e il lavoro nello sport

L'articolo 5 si sofferma sulle professioni sportive. Il tema è urgente e delicato. Su di esso la confusione regna sovrana e, soprattutto a seguito di alcune normative (e loro interpretazioni) sul riconoscimento delle qualifiche e l'accesso ai relativi regimi agevolati dei compensi sportivi, si è scatenato un vero e proprio mercato al ribasso delle qualifiche sportive: più si paga, meno si studia e un titolo non si nega a nessuno. Enti di Promozione che, come il Centro Sportivo Italiano, hanno aderito al Sistema Nazionale delle Qualifiche (SNaQ) e mantenuto un monte ore significativo per la formazione necessaria al rilascio di qualifiche, vengono quasi "derisi" da coloro che, in un solo week end o in poche ore, sono pronti a svendere diplomi, attestati, ecc... tanto, al fine dei compensi sportivi, basta mettere "un foglio di carta" in bacheca.

Pur nella comprensione della necessità di garantire un minimo di tutele sociali a chi opera nel mondo dello sport, va detto che i compensi sportivi, così come sono strutturati ora, hanno positivamente consolidato l'attuale assetto economico dello sport e creato un piccolo universo del lavoro. Incidere su di essi, equiparandoli ai contratti ordinari, significherebbe costringere l'intero sistema a riassetarsi su un incremento dei costi di almeno il 35/40%. Si assisterebbe perciò:

- al fallimento di numerosi centri sportivi, di numerose società sportive, ecc.;
- oppure, al trasferimento di questi costi sugli sportivi e sulle loro famiglie, con una probabile compressione dell'accesso allo sport da parte delle fasce sociali medie e medio-deboli.

Non possiamo sottacere, poi, la vicenda delle cosiddette "società sportive lucrative". Non c'è dubbio che trattare tutte le società sportive allo stesso modo sia profondamente sbagliato, oltre che ingiusto. Però lo spirito che risiedeva in quella proposta, forse mal recepita, che distingueva un oratorio da un grosso centro fitness, non ci appare del tutto incoerente. A partire dalle premesse di quella visione, riteniamo perciò che si debba tutelare il lavoro, non distruggendo

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

PRESIDENZA NAZIONALE

i centri sportivi e le società che, esattamente in conformità al legislatore, utilizzano i compensi sportivi. Riteniamo si debba aprire un confronto libero da pregiudizi che, con step prefissati, porti ad una seria emersione del lavoro sportivo, rendendo anche le collaborazioni sportive uno strumento di promozione e di valorizzazione dell'occupazione nel comparto sportivo.

Occorre, quindi, chiarire chi può accedere ai compensi sportivi, specificando chi può esercitare una professione sportiva a pieno titolo e a quali condizioni di formazione professionale certificata, e chi invece ha solo esigenze di espressione di impegno gratuito. Circa l'impiego di collaboratori "volontari a titolo gratuito", è utile avere una dichiarazione che non percepiscono alcun compenso, al fine di contrastare eventuali contestazioni in fase di accertamento fiscale.

Si potrebbe prevedere, similmente all'art. 17 del Decreto del T.S., di poter attribuire ai volontari un rimborso forfettario delle piccole spese sostenute, spesso di difficile documentabilità, a fronte di una autocertificazione e purché non superino minimi e predefiniti importi giornalieri e/o mensili. Si potrebbe inoltre prevedere, similmente all'art. 18 del codice del T.S., un'assicurazione obbligatoria in favore dei volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi anche mediante tesseramento presso l'Organismo Sportivo di affiliazione della ASD/SSD a cui sia collegata una copertura assicurativa corrispondente.

Per i collaboratori sportivi, occorre evitare contestazioni in fase di accertamento. Una possibile proposta sarebbe quella di mantenere inalterato l'attuale sistema fino ai 10.000 euro annui; oltre tale compenso annuo si potrebbe istituire la segnalazione presso il Centro per l'Impiego del rapporto, iscrizione alla gestione separata INPS, ed il pagamento di contributi previdenziali ed Inail, nonché di Irpef, con aliquote ridotte rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative.

L'ipotesi in parola, non solo non avrebbe oneri per lo Stato, ma consentirebbe un gettito al momento non disponibile.

Il Registro CONI, la rendicontazione delle attività ed i contributi

L'articolo 8 al comma 2, lettera b) chiede il riordino della disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva... Il discorso si lega direttamente

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

PRESIDENZA NAZIONALE

al Registro e alle piattaforme CONI: un esempio di assurda burocrazia che mette a dura prova i dirigenti sportivi. Si tratta di un sistema che nega la polisportività, la quale invero la riteniamo un grande valore educativo. Costruito a misura delle società "federali" organizzate, esso si rivela completamente ostile a tutto il mondo degli oratori e delle piccole asd di periferia che pure fanno e promuovono vero sport. È uno strumento che produce numeri, ma non controlla la qualità e la coerenza degli stessi. Troviamo così che alcuni Enti di Promozione Sportiva, da un anno all'altro, e solo modificando alcune condizioni di un algoritmo in fase di rendicontazione, crescono del 400% all'anno, senza che gli uffici CONI abbiano la capacità o la volontà di interpretare anomalie evidenti nei corsi di formazione, nella rendicontazione di alcune attività sportive, acquisite dai cosiddetti "secondi livelli" sui quali viene messo il marchio dell'Ente, vietati ma enormemente diffusi e che accedono ad agevolazioni fiscali a cui non avrebbero diritto, grazie alla compiacenza dell'EPS di turno.

Eliminare, o almeno rivedere profondamente, il registro 2.0 è assolutamente necessario per impedire la fine del volontariato nello sport. Riportare la valutazione delle attività e la loro rendicontazione nel potere di chi ha la forza di vigilare è indispensabile. Distinguere fra attività per i minori, campionati continuativi e duraturi e manifestazioni sportive episodiche significa riconoscere il merito di chi davvero educa attraverso lo sport.

Sotto questo profilo, sia per certificare i numeri reali, sia per valutare le effettive scelte in termini di tutela e di sicurezza, un parametro importante potrebbe essere legato all'analisi dettagliata delle polizze assicurative e delle relative coperture che tutti gli EPS devono stipulare per l'attività sportiva dilettantistica, in riferimento ad ogni singolo iscritto e ad ogni singola società sportiva, circolo, ecc..

La tutela delle società sportive di base

L'articolo 8 comma 2, lettera d) richiede norme semplificate per la personalità giuridica e lo riteniamo fondamentale. In effetti, le difficoltà quotidiane imposte dalla burocrazia a cui le società sportive vanno incontro, sono molteplici: il costo della registrazione dello Statuto, è la prima tra queste. Considerando che la registrazione dello Statuto sociale non ha tanto l'obiettivo di reperire finanza pubblica, ma di validare con certezza la stesura dello stesso, si può studiare una semplificazione della burocrazia e una serie di vantaggi:

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

PRESIDENZA NAZIONALE

- all'esonero dalla denuncia EAS (molte ASD sono già soggetti senza Partita IVA) si aggiunge anche l'esonero dall'Imposta di Registro in sede di registrazione dello statuto presso l'Agenzia delle Entrate
- si può ipotizzare una forma semplificata di "mini personalità giuridica" a protezione dei Presidenti e degli Amministratori delle associazioni stesse, che spesso lavorano in regime di volontariato puro, al fine di ridurre i rischi patrimoniali personali.

In questa sede, si ritiene opportuno aggiungere alcune indicazioni, in riferimento alla lettera a, dell'articolo 8, comma 2:

- In caso di verifica fiscale ad una ASD e qualora venisse stabilito il disconoscimento della natura istituzionale/decommercializzata degli incassi, è necessario che questi siano riclassificati corrispettivi con IVA inclusa – da scorporare. Diversamente operando (come pretende la Agenzia delle Entrate) si va a richiedere alla ASD un importo a titolo di IVA che non è stato incassato – in violazione con i principi di neutralità dell'imposta e di incidenza di questa sul consumatore finale.
- Vale inoltre la pena di chiarire che TUTTI i proventi commerciali di una ASD/SSD possono rientrare in regime di L. 398/1991, abbandonando la differenziazione tra proventi "connessi" e "non connessi", assunta dall'AdE. La differenziazione comporta infatti problematiche tecniche di separazione contabile dei costi e delle fatture che cozzano contro il principale obiettivo della L. 398 che è quello della semplificazione.
- Occorre affinare la normativa circa la detraibilità fiscale delle quote di partecipazione all'attività sportiva. Sarebbe utile pensare di modificare l'art. 15 comma 1 lettera i-quinquies del TUIR, estendendo la detraibilità Irpef delle spese per attività sportive, già prevista per figli minorenni, anche ai casi di persone maggiorenni ma con disabilità intellettiva da lieve a grave.